




*SALVATORE CASCIO INGURGIO*  
*ARCHITETTO*



**ERSU**

PALERMO

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO



**Residenza Universitaria SS. Nunziata (PA)**  
**Piazza Casa Professa n.22**

OGGETTO:

**LINEE GUIDA**  
**ART. 26**



### XIII. ALLEGATO AL DVR

#### LINEE GUIDA APPLICAZIONE ART.26

In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi (di seguito appaltatori), il Datore di Lavoro deve mettere in atto una serie di azioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, secondo quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, prima di affidare i lavori, il Datore di Lavoro valuta che gli appaltatori possiedano i necessari **requisiti di idoneità tecnico professionale**. Tale verifica è attuata mediante la richiesta di:

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- Autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del DPR 447/2000;
- Documento di regolarità contributiva (DURC).

In caso di eventuale subappalto, che deve essere sempre accettato dal Datore di Lavoro Committente, l'appaltatore dovrà a sua volta verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.

Il Datore di Lavoro Committente fornisce agli appaltatori dettagliate **informazioni** (estratte dal DVR aziendale) sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di sicurezza e di gestione delle emergenze adottate.

L'art.26 prevede inoltre che i Datori di Lavoro (committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori) **cooperino** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e **coordinino** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. Si parla di interferenza quando si verifica un contatto rischioso tra i lavoratori del Committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti. Ossia, in tutti i casi in cui vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità spaziale, sia in termini di condivisione di attività lavorativa. La valutazione dei rischi da interferenza deve riferirsi non solo al personale interno ed ai lavoratori degli appaltatori, ma anche agli altri utenti che possono essere presenti (alunni/studenti, degenti, visitatori esterni).

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il **DUVRI** (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'obbligo di elaborazione del DUVRI **non ricorre** nel caso di:

1. servizi di **natura intellettuale**;
2. **mere forniture** di materiale o di attrezzature (senza installazione e messa in opera);



3. lavori la cui durata totale sia inferiore a **cinque uomini-giorno** (calcolata nell'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori), sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
- rischio di incendio di livello elevato;
  - svolgimento di attività in ambienti confinati;
  - presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08 (lavori in prossimità di linee elettriche, lavori in sotterraneo, ecc.).

All'atto della pubblicazione del bando o della lettera di invito, il Datore di Lavoro Committente trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti almeno:

- l'organizzazione interna dell'Azienda;
- le modalità di accesso alle aree di lavoro;
- le modalità di gestione dell'emergenza;
- i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
- le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;

Ciascun Appaltatore trasmette al Datore di Lavoro Committente informazioni inerenti:

- la propria organizzazione;
- documentazioni per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- i rischi indotti all'interno dell'Azienda dalle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare;

I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare:

- descrizione dell'azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell'appalto;
- identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi;
- descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
- identificazione delle aree assegnate all'appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
- valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
- organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- indicazione dei costi della sicurezza;
- coordinamento delle fasi lavorative.

I contenuti del DUVRI devono essere trasmessi in maniera esaustiva a tutti i soggetti coinvolti, promuovendo riunioni di coordinamento e di reciproco confronto in modo tale da recepire proposte di integrazione o di aggiornamento delle procedure.



Se i lavori affidati in appalto riguardano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (**cantieri temporanei o mobili**) il Datore di Lavoro Committente valuta quante imprese sono coinvolte:

1. se è presente una sola impresa, redige il DUVRI (ma è fondamentale in fase di assegnazione dell'incarico e durante tutto il corso dell'appalto verificare l'effettiva presenza di una sola impresa, poiché il ricorso a subappalti farebbe ricadere automaticamente negli adempimenti del Titolo IV);
2. se sono presenti più imprese non redige il DUVRI, ma attua gli adempimenti previsti dal Titolo IV (PSC, POS; CSP; CSE...)

Nella pagina seguente si riporta il flusso riepilogativo.



**FLUSSO RIEPILOGATIVO**

